



**Unione Nazionale Autoscuole  
Studi Consulenza Automobilistica**

## **CAMERA DEI DEPUTATI**

**VI Commissione (FINANZE)**

**e**

**IX Commissione (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)**

**AUDIZIONE IN VI e IX COMMISSIONI RIUNITE PER DISCUSSIONE CONGIUNTA DELLE RISOLUZIONI  
CENTEMERO N. 7-00316, MARTINO N. 7-00317, RUGGIERO N. 7-00320 E FRAGOMELI 7-00327,  
SULL'APPLICAZIONE DEL REGIME IVA SULLE PRESTAZIONI DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO  
DELLA PATENTE DI GUIDA E SOSTEGNO DELLE AUTOSCUOLE**

**24 ottobre 2019**

Nel salutare e ringraziare i Sigg. Presidenti e le Commissioni per la convocazione, espongo quanto segue.

**Il testo del DECRETO FISCALE (nell'ultima versione conosciuta) prevederebbe:**

**I. Abolizione della richiesta retroattiva dell'imposta**

Sarebbe utile che il Ministero ne desse tempestiva informazione all'Agenzia delle Entrate (e che questa trasmettesse le conseguenti istruzioni agli uffici territoriali). Perché ancora oggi ci sono Direzioni Provinciali che insistono nella formalizzazione di atti accertativi cui dovranno far seguito contenziosi onerosi e soccombenti per la Pubblica Amministrazione, che rischia di essere chiamata a pagare le spese processuali e di difesa dei contribuenti.

**II. Modifica dell'art. 10/20 del DPR 633/72**

Decidendo di intervenire sulla norma originaria, contenuta nella Legge istitutiva dell'IVA, il Legislatore determina un allargamento dello spettro dei soggetti colpiti dalla novazione legislativa. Infatti, nel circoscrivere il campo dell'esenzione alle "*prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario*", si aprirà il problema per una serie di soggetti che - al pari delle autoscuole - sono sino ad oggi rientrati nella previsione del testo previgente.

[Questa la modifica che sarebbe inserita al nr. 20 del dell'art. 10 del Dpr 633/72:  
*"le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù' e quelle didattiche di ogni genere, anche LE PRESTAZIONI D'INSEGNAMENTO SCOLASTICO O UNIVERSITARIO E QUELLE per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale"]*

**III. Limitazione dell'imposta a patenti B e C1**

Questa determinazione (aggiunta nell'ultima versione) riallinea le scelte del Legislatore nazionale a quanto espresso nella sentenza della Corte di Giustizia UE.

Tuttavia non è sufficientemente chiaro (e, quindi, opponibile ad eventuale accertatore senza una altrettanto esplicita determinazione) che sarebbe viceversa possibile continuare a mantenere l'esenzione per le altre prestazioni cui resta riconosciuto il carattere di formazione professionale, nell'ambito di un testo dell'art. 10 innovato in senso restrittivo come detto al punto precedente.

Occorre pertanto che sia eventualmente riconosciuto che - al netto delle prestazioni per l'acquisizione delle patenti di categoria B e C1 - **le altre operazioni didattiche rese dalle autoscuole e scuole nautiche hanno natura di "formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale"**.

### Restano inascoltate alcune considerazioni di merito

Il Legislatore sembra voler scegliere per l'applicazione dell'IVA, per adeguarsi acriticamente alla sentenza comunitaria, senza tenere in dovuto conto che:

- A. Il Commissario Moscovici, nella sua risposta ad interrogazione di membri italiani del Parlamento Europeo afferma che:
- a) nella proposta di revisione della normativa comunitaria sull'IVA attualmente all'esame del Consiglio Europeo - le lezioni di scuola guida NON rientrano nell'elenco dei beni e servizi cui obbligatoriamente dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria;
  - b) in ragione della definitiva approvazione del testo da parte del Consiglio Europeo - ogni Stato membro potrà applicare un'aliquota ridotta o la stessa esenzione, sempre a beneficio del consumatore finale;
  - c) da ultimo, la risposta ribadisce che la disciplina della formazione alla guida dipende dalla libera organizzazione di ciascuno Stato membro.

- B. Il percorso legislativo nazionale ha corrisposto, nel corso degli anni, una serie di compiti ed attribuzioni alle autoscuole italiane (non presenti nelle altre normative europee) che costituiscono l'elemento essenziale sulla base del quale è stato sin qui riconosciuto il diritto all'esenzione di imposta.

In particolare, le autoscuole italiane (autorizzate allo svolgimento della professione da un organo della Pubblica Amministrazione che ne conserva la potestà di controllo e revoca), oltre a svolgere la formazione per l'acquisizione di ogni tipo di patente hanno competenza in materia di educazione stradale, sicurezza ed apprendimento delle regole di primo soccorso; hanno la potestà di attestare e certificare l'acquisita qualifica professionale per esercitare attività lavorative connesse alla guida ed al trasporto di persone e cose; dispongono corsi di recupero ed aggiornamento continuo per gli utenti della strada; organizzano corsi professionali per la preparazione obbligatoria di insegnanti di guida ed istruttori di teoria, in sostanza svolgono il ruolo di "PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA'" ai sensi dell'articolo 359 del Codice Penale.

### Le richieste di UNASCA

Al netto della retroattività, che sembrerebbe in fase di risoluzione, restano quindi aperti tutti i problemi segnalati il cui **effetto sarà scontato dai consumatori finali**, ovvero le famiglie con i figli in età da acquisizione di patenti ed i lavoratori che necessitano del titolo di guida.

Conseguentemente, UNASCA propone che il Legislatore voglia disporre - in aggiunta alla confermata cancellazione della retroattività - anche i seguenti possibili provvedimenti, espressi in ordine di impatto decrescente, e tutti immaginati a diretto ed esclusivo beneficio dei consumatori

(atteso che l'eventuale futura applicazione dell'IVA sarebbe ininfluenza nella gestione delle autoscuole):

- 1 **Mantenimento dell'esenzione integrale dall'IVA** di tutte le operazioni didattiche rese dalle autoscuole
- 2 **Attribuzione di un'aliquota ridotta**, da applicare ai soli corsi per il conseguimento delle patenti di categoria B e C1
- 3 **Riconoscimento di una detrazione di imposta** da riconoscere agli allievi a fronte del costo sostenuto per l'acquisizione della patente (a parziale compensazione del maggior costo che dovrà essere sopportato, determinato esclusivamente da un inasprimento fiscale indipendente dalla volontà delle autoscuole).

\*\*\*\*\*

Ringrazio infine per l'opportunità di esprimere le nostre considerazioni e per la considerazione che le Forze Politiche tutte, maggioranza e opposizione, hanno avuto per la categoria autoscuole e per l'Utenza da noi rappresentata.

Il Segretario Nazionale Autoscuole  
Emilio Patella



L'UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) è associazione, fondata il 25 febbraio 1967, maggiormente rappresentativa a livello nazionale (D.M. Trasporti 9 febbraio 2004) delle categorie delle Autoscuole (art.123 del Codice della Strada) e Scuole Nautiche (Decreto Interministeriale 146/2008) e di quella delle Imprese di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 264/1991 (brevemente Studi di Consulenza Automobilistica).

Con ca. 3000 imprese iscritte, attraverso il settore Autoscuole si occupa del rilascio di circa 1 milione di patenti e circa 3 milioni di rinnovi all'anno, mentre attraverso il settore Studi di consulenza svolge sul territorio l'80% circa delle formalità dei veicoli/imbarcazioni servendo 11/12 milioni di Utenti all'anno, mentre, costituendo i due settori una realtà occupazionale intorno ai 30.000 addetti.

Inoltre da 20 anni è firmataria di specifico CCNL.

Le AUTOSCUOLE e le SCUOLE NAUTICHE si occupano della formazione e dell'aggiornamento dei conducenti dei veicoli e delle unità da diporto, per il conseguimento e il mantenimento di ogni tipo di patente di abilitazione alla guida o al comando di dette unità, nonché per il conseguimento delle Carte di Qualificazione dei Conducenti dei veicoli industriali (CQC), compresi i corsi per il recupero dei punti.

Gli STUDI di CONSULENZA AUTOMOBILISTICA, anche noti come "agenzie pratiche auto", svolgono consulenza professionale e assistenza amministrativa su veicoli, unità da diporto e conducenti, per la circolazione stradale e la navigazione sia fisiche che giuridiche, ricoprendo soprattutto funzioni pubblicistiche.